

Abstract. Il Tribunale di Perugia, anche in relazione alla giovane età della convenuta, al suo stato di disoccupata e al contenuto del contratto (stage di 15 giorni presso un villaggio turistico in Tunisia per animatori turistici), definisce a tutti gli effetti la convenuta quale consumatore, dovendosi escludere che uno stage di soli 15 giorni si possa considerare come attività funzionale al concreto esercizio di un'attività professionale o con uno scopo diretto all'esercizio di un'attività imprenditoriale o professionale ad alta qualificazione, quale può essere invece la stipula di un contratto avente ad oggetto la frequentazione di un master, stante l'evidente diversità di obiettivi formativi.

Pertanto, trattandosi di un contratto concluso tra un professionista da un lato ed un consumatore dall'altro, ritiene che il foro territorialmente competente in via esclusiva ed inderogabile debba essere individuato, alla luce della disciplina dettata dal D.lg. 6 settembre 2005 n. 206, in quello del luogo di residenza o domicilio (inteso quale dimora abituale) del consumatore.

* * * * *

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PERUGIA
I SEZIONE CIVILE

In persona del Giudice Unico dr. XXXX, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c., ha emesso, dandone contestuale lettura all'udienza del 29.04.2010, la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al nr. XXXX del registro generale degli affari contenziosi

FRA

“XXXX S.a.s. di XXXX” & C., con sede legale in XXXX, via XXXX, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in XXXX, via XXXX nr. X, presso lo studio dell'Avv. XXXX che lo rappresenta e difende come da delega in atti

ATTORE

E

XXXX, nata a XXXX, il XXXX, residente in XXXX, via XXXX nr. X, rappresentata e difesa dall'Avv. XXXX del foro di XXXX come da delega in calce all'atto di citazione

notificata elettivamente domiciliata in XXXX, via XXXX n. X presso lo studio dell'Avv. XXXX (procuratore domiciliatario)

CONVENUTA

Oggetto: pagamento somme per *stage* all'estero per animatore turistico

Conclusione delle parti: all'udienza del 29.4.2010 le parti hanno concluso come da verbale di causa che si intende integralmente richiamato e trascritto

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto notificato in data XXXX la "XXXX S.a.s." ha citato in giudizio XXXX, chiedendo che la stessa sia condannata al pagamento, in suo favore, della somma di euro 2.640,00 a titolo di corrispettivo non pattuito per il contratto stipulato fra le parti avente ad oggetto la partecipazione della convenuta ad uno *stage* in Tunisia, per animatori turistici.

Si è costituita alla prima udienza di comparizione XXXX eccependo in via preliminare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Perugia, trattandosi di questione attinente l'esecuzione di contratto stipulato fra un professionista ed un consumatore, con conseguente individuazione del Giudice competente, in via esclusiva ed inderogabile, del luogo del domicilio o residenza del consumatore, come argomentabile dalla disposizione di cui all'art. 33, co.2°, lett. u), D.lvo 206/2005.

Alla luce di tali argomentazioni, valutata la rilevanza d'ufficio, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., dell'incompetenza e, dunque, la non tardività della proposta eccezione nella comparsa di costituzione e risposta depositata all'udienza di prima comparizione, ha chiesto che il Tribunale dichiarasse la propria incompetenza in favore del Tribunale di XXXX, essendo la residenza della convenuta di XXXX, sita nel circondario di tale organo giudicante.

Nel merito ha contestato la fondatezza della richiesta di pagamento ritenendo il contratto concluso con artifici e raggiri, dichiarando di aver comunque esercitato dopo due giorni dall'avvenuta stipulazione del contratto diritto di recesso ed ha concluso per il rigetto della domanda o in subordine per il pagamento della sola somma prevista sulla base delle disposizioni contrattuali a titolo di "penale" per il recesso (50% del prezzo complessivo).

La causa è stata discussa oralmente sulla questione preliminare della spiegata eccezione di incompetenza territoriale in materia di contratti conclusi fra professionisti/imprenditori e consumatori, previa autorizzazione del Giudice al deposito di note scritte.

Tanto premesso il Giudice ritiene fondata l'eccezione di incompetenza sollevata dalla convenuta, non tardiva perché avente ad oggetto criterio di competenza territoriale esclusivo ed inderogabile, in quanto tale rilevabile anche d'ufficio e senza che operino i termini di decadenza previsti in materia di incompetenza territoriale "semplice", da eccepirsi nella comparsa di costituzione e risposta depositata almeno 20 giorni dall'udienza di prima di comparizione.

Dall'esame dei documenti allegati nei fascicoli di parte si desume agevolmente che il contratto in oggetto è stato stipulato dalla società "XXXX S.a.s." in relazione alla propria attività imprenditoriale con "utente" (tale è il termine utilizzato nello stesso contratto) che, avuto riguardo alla giovanissima età della XXXX, al suo stato di disoccupata e al contenuto del contratto (*stage* di 15 giorni presso un villaggio turistico in Tunisia per animatori turistici), può a tutti gli effetti essere definita quale consumatore dovendosi escludere che uno *stage* di soli 15 giorni sia da considerarsi quale attività funzionale al concreto esercizio di un'attività professionale o con uno scopo diretto all'esercizio di un'attività imprenditoriale o professionale ad alta qualificazione (quale può invece essere, per restare alla pronuncia di merito del Tribunale di Bari citata dall'attore, la stipula di un contratto avente ad oggetto la frequentazione di un *master*, stante l'evidente diversità degli obiettivi formativi fra il conseguimento di un titolo spendibile direttamente nel mondo del lavoro e la frequentazione di uno "stage" di poco di più di due settimane in un villaggio turistico). Trattandosi allora di un contratto concluso fra professionista/imprenditore e consumatore, il foro territorialmente competente, in via esclusiva ed inderogabile, deve essere individuato, alla luce della disciplina dettata dal D.lvo 206/2005, in quello del luogo di residenza o domicilio (inteso quale dimora abituale) del consumatore che, nel caso di specie, è stato espressamente indicato nel contratto stipulato fra le parti in XXXX, ricadente nel circondario del Tribunale di XXXX.

Rilevato che la causa è stata decisa solo su questione di rito rilevabile d'ufficio ritiene equo dichiarare compensate le spese di giudizio, valutata anche la particolarità della vicenda.

P.Q.M.

Visto l'art. 38 c.p.c.

Il Tribunale di Perugia definitivamente pronunciando sulla causa promossa da "XXXX S.a.s. di XXXX" & C.:

dichiara la propria incompetenza territoriale, dovendosi, sulla scorta del D.lvo 206/2005 in materia di contratti conclusi con i consumatori, ritenere la competenza territoriale esclusiva ed inderogabile del Tribunale di XXXX, luogo di residenza della convenuta.

Dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.

Provvede all'immediato deposito in cancelleria della sentenza di cui è stata data lettura in udienza.

Perugia, 29.4.2010

Il Giudice
(Dr. XXXX)